



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 667 DEL 17/07/2024

COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA A DECORRERE DAL 01.12.2024 DEL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 3504, AREA DEGLI ISTRUTTORI, EX CAT. C-C4, PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA E DI ETÀ ORDINAMENTALE.

CENTRO DI RESPONSABILITÀ'
SETTORE 04

SERVIZIO
UFFICIO PENSIONI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Bendini Francesco

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 91 e 92 del 28/12/2023, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2024 -2026;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 4/01/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026: assegnazione risorse finanziarie;

VISTA l'art. 24 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, che detta disposizioni in materia di trattamenti pensionistici nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a partire dal 1° gennaio 2012;

VISTO l'art. 2, comma 5 del D.L. n. 101 del 31/08/2013 che recita: “L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione”;

RICHIAMATE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 08.03.2012 e n. 2 del 19.02.2015 che, ad interpretazione dell'art. 24, comma 4, secondo periodo, sopra citato, tra l'altro dispongono:

- che i lavoratori pubblici rimangono soggetti ai limiti ordinamentali di età anagrafica, vigenti nei vari settori di appartenenza alla data di entrata in vigore della legge n. 214/2011, ai fini del collocamento a riposo d'ufficio;
- che detti limiti, salvo diverse disposizioni per particolari categorie di lavoratori, fissati nel compimento del 65° anno di età, in base all'art. 4 del D.P.R. n. 1092/1973 per i dipendenti dello stato e all'art. 12 della legge n.70/1975 per i dipendenti degli enti pubblici, sono applicabili in via analogica anche alle altre categorie di pubblici dipendenti in mancanza di diversa indicazione normativa;
- che, per i dipendenti che hanno maturato il diritto a pensione (diversa da quella di vecchiaia), l'età ordinamentale costituisce il limite non superabile (se non per il trattenimento in servizio e per la finestra mobile ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico), in presenza del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego;

VISTO l'art. 15, comma 1, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni in L. 28 marzo 2019, n. 26 che prevede: “Il comma 10 dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con

riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti”;

VISTO l'art. 15, comma 2 del medesimo D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 che recita: “Al requisito contributivo di cui all'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non trovano applicazione, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2024, gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;

ACCERTATO che il dipendente con matricola n. 3504 al compimento del 65° anno di età non aveva maturato l'anzianità contributiva utile per il diritto a pensione anticipata ai sensi della L. n. 214/2011, per cui è stato trattenuto in servizio per consentire all'interessato di raggiungere la prima decorrenza utile;

VISTA la comunicazione del 02.04.2024 prot. n. 13103/2024, depositata agli atti, avente ad oggetto: “Preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti ordinamentali e di anzianità contributiva per l'accesso alla pensione anticipata”, notificata al dipendente con matricola n. 3504 in pari data, entro il termine di preavviso di sei mesi indicato dal citato art. 72, comma 11, del D.L. n. 112/2008;

DATO ATTO che sono stati rispettati i termini di preavviso;

PRESO ATTO che il suddetto dipendente, a seguito della comunicazione dell'Ente, ha presentato all'INPS in data 06.04.2024 domanda *on line* di pensione anticipata n. 9066000093790;

ACCERTATO che alla data del 31 agosto 2024, il dipendente con matricola n. 3504, appartenente all'Area degli Istruttori con il profilo di “Istruttore amministrativo-contabile” (ex cat. giuridica C ed economica C4), sarà in possesso dei requisiti contributivi di 42 anni, 10 mesi e 07 giorni di anzianità contributiva rispetto al requisito minimo richiesto di 42 anni e 10 mesi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata, ed alla data da lui indicata del 30 novembre 2024, trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti, avrà un'anzianità contributiva pari ad anni 43, mesi 01 e giorni 07 poiché:

- ha prestato servizio non di ruolo presso il Comune di Cattolica per periodi saltuari dal 04.02.1999 al 03.07.1999, con successivo ingresso in ruolo dal 18.12.2000, giusta determinazione dirigenziale n. 526 del 12.12.2000, maturando un'anzianità contributiva pari ad anni 25, mesi 08 e giorni 26;

- ha presentato, in data 14.02.2002, domanda di ricongiunzione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 29/1979 e in considerazione di ciò allo stesso, con determinazione INPS n. DT0122202000004376 del 10.02.2020, sono stati riconosciuti periodi utili ai fini del trattamento di quiescenza pari ad anni 17, mesi 04 e giorni 11;

VISTI gli ordinamenti dell'ex CPDEL e dell'ex INADEL Previdenza, Istituti confluiti nell'INPS gestione ex INPDAP, ai quali il suddetto dipendente è stato

regolarmente iscritto e che garantiscono la liquidazione del trattamento di quiescenza e previdenza;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente CCNL Funzioni Locali;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espone in premessa:

- 1) di risolvere d'ufficio con effetto dal 01.12.2024 il rapporto di lavoro con il dipendente di ruolo con matricola n. 3504 appartenente all'Area degli Istruttori con il profilo di "Istruttore amministrativo-contabile" (ex cat. giuridica C ed economica C4), il quale alla data del **30 novembre 2024, ultimo giorno di servizio**, avendo già raggiunto il limite di età ordinamentale, sarà in possesso dei requisiti contributivi utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata con **decorrenza dal 01 dicembre 2024**;
- 2) di dare atto che al fine dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, è disposto il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, si svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;
- 3) di disporre la trasmissione all'INPS - gestione Dipendenti Pubblici del presente provvedimento e della documentazione utile ai fini del conseguimento, da parte dell'interessato, del trattamento di quiescenza e previdenza, preso atto che ricorrono i requisiti prescritti per il diritto alla pensione anticipata;
- 4) di individuare il dott. Francesco Bendini, titolare di P.O. quale responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Settore 04	Ufficio Presenze
Ufficio Organizzazione Gestione Risorse Umane	Ufficio Stipendi

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 17/07/2024

Firmato

Francesco Bendini / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)